



DIREZIONE PROVINCIALE DI: LATINA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LATINA

Registrazione di Atto Privato

Il 18/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJK, serie 3, numero 1048

data di stipula: 10/03/2026

ident.vo telematico: TJK26L001048000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: STRGNN62M08D662F

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90073850597				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 33,25

Interessi: 2,00

Modalità di pagamento: Modello F24

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO
VERBALE n. 13 del 10 marzo 2026**

Il giorno martedì 10 marzo 2026, alle ore 18:30, presso la sede sociale in Fondi (LT), via Mola di Santa Maria snc si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione "Can.Ale APS" in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto sociale, all'art. 15, giusta convocazione inviata agli associati in data 26 febbraio 2026, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Adeguamento Statuto sociale alla normativa RUNTS, come richiesto dalla Regione Lazio con nota del 17/02/2026;**
- 4. Eventuali.**

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Giovanni Stravato il quale propone come segretaria verbalizzante la socia Annamaria de Bonis, che accetta.

Sono presenti n. 11 associati su 11 iscritti di cui n. 6 in proprio e n. 5 per delega.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto all'art.15 per la validità dell'assemblea straordinaria.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Datane lettura, propone di approvare il verbale n. 10 del 25/06/2025, il verbale n. 11 del 27/06/2025 e il verbale n. 12 del 6/3/2026.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

l'approvazione del verbale n. 10 del 25/06/2025, del verbale n. 11 del 27/06/2025 e del verbale n. 12 del 06/03/2026.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che è intenzione del Consiglio Direttivo, in considerazione delle recenti novità normative riguardanti il Terzo settore, di fare ricorso al maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

3. Adeguamento Statuto sociale alla normativa RUNTS, come richiesto dalla Regione Lazio con nota del 17/02/2026

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale comunica che è pervenuta la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Inclusione Sociale - Area terzo settore e innovazione sociale - Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore

che seguito dell'istanza presentata dall'Associazione di iscrizione nella sezione b), del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. (RUNTS) vengono rilevate alcune criticità dello Statuto Sociale. Il Presidente chiede al consigliere Carla Amici di relazionare sul punto. Prende la parola il consigliere Carla Amici, la quale illustra le criticità evidenziate dall'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore su specifici articoli dello Statuto Sociale approvato e sottoscritto in sede di costituzione dell'Aps omologata dal Notaio rogante Prof. Antonio Fuccillo. Le criticità su 4 articoli dello Statuto di fatto hanno sospeso l'iscrizione al RUNTS e richiedono la modifica statutaria di cui all'oggetto dell'assemblea straordinaria odierna. In particolare e nello specifico gli articoli attenzionati e da modificare sono:

- **L'art. 7 comma 7** dell'attuale Statuto dispone che "l'Associazione si riserva di valutare sulla base del curriculum prodotto se l'istante è in possesso dei requisiti professionali ed esperienziali per concorrere al raggiungimento delle finalità sociali." Tale previsione non risulta conforme all'art 35, comma 2, in tema di limiti e discriminazioni nella partecipazione alla vita associativa di cui al del D. Lgs. n. 117/2017;
- **L'art. 10** "Diritti e doveri particolari dei soci fondatori" non è conforme ai requisiti specifici di una Associazione di promozione sociale. Lo statuto di una APS, può prevedere varie figure di soci come ordinari, fondatori, onorari, sostenitori, attivi ma resta inteso che fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative devono garantire l'effettività del rapporto medesimo, per tutti gli associati. E tra diritti dei soci figura anche il diritto di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli organi sociali dell'associazione. La disposizione statutaria pertanto si pone in difformità al principio di non discriminazione previsto dagli artt.21, 23 e 35 comma 2, del Codice del Terzo Settore;

L'Art. 16 non è conforme al dettato dell'art 35, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017 in tema di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa, con particolare riguardo alla privazione del diritto di voto ai soci minorenni, che lede lo status di socio degli stessi. Sulla base della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, si ribadisce che tale diritto deve ritenersi attribuito ex lege ai soggetti investiti della potestà genitoriale.

L'Art. 20 comma 2 non è conforme ai principi di uguaglianza e di non discriminazione con la previsione dell'istituto della cooptazione. La disposizione statutaria che individua il Collegio dei Probiviri per la valutazione dell'entrata di un socio risulta in contrasto con il principio di non discriminazione. I requisiti di ammissione devono essere finalizzati a rendere possibile una effettiva "partecipazione", da intendersi anche, come effettiva possibilità di esservi ammessi, coerentemente con il "favor"

che la legge attribuisce al cd. "carattere aperto delle associazioni". Tale clausole che rimettano al mero arbitrio degli amministratori le decisioni in merito all'ammissione di nuovi associati, sono contrarie alle disposizioni codicistiche.

Inoltre la nota pervenuta evidenzia di porre attenzione, considerata la necessità di modificare lo Statuto sociale, alla disposizione relativa alle attività di interesse generale ex art. 5 D. Lgs 117/2017 che, come esplicita la Nota Ministeriale n. 3650 del 2019 vanno indicate con un numero tale da rendere ben definito, e come tale ben conoscibile, l'oggetto sociale attraverso la riproduzione esatta delle fattispecie indicate nel suddetto articolo.

Le modifiche necessarie sopra evidenziate da apportare allo Statuto Sociale sono conseguenziali all'esigenza della nostra Associazione di diventare Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017. Pertanto è necessario procedere alle modifiche degli articoli statutari come sopra illustrati artt- 7-10-16-20 nella versione rimodulata ed integrata nel nuovo statuto che si rende necessario adottare ed approvare.

Al termine della illustrazione del punto all'ordine del giorno: Modifica dello Statuto Sociale, il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un Ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve confronto tra i soci sulla attività di interesse generale ex art. 5 D. Lgs 117/2017 che, come esplicita la Nota Ministeriale n. 3650 del 2019 vanno indicate con un numero tale da rendere ben definito, e come tale ben conoscibile, l'oggetto sociale attraverso la riproduzione esatta delle fattispecie indicate nel suddetto articolo.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate di voto palese da cui risultano:

Favorevoli	n. 11 (undici)
Contrari	n. 0 (zero)
Astenuti	n. 0 (zero)

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al punto dell'ordine del giorno di approvare il nuovo statuto associativo con le modifiche /integrazioni proposte posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di trasmettere copia dell'atto registrato al competente Registro Unico del Terzo Settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata, al fine di completare l'istanza di

iscrizione avanzata.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:45 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario

Annamaria de Bonis
Annamaria de Bonis



Il Presidente

Giovanni Stravato
Giovanni Stravato

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. DI LATINA U.T. DI LATINA
Registrato il presente atto il 18/06/2018 al n. 1048 Serie 3
Versati € 135,35 (Euro DUECENTOTRENTACINQUE / 100
di cui € _____ per la trascrizione
per il DIRETTORE TITOLARE

[Signature]
Il Presidente della Provincia di Latina (*)
Giovanni Stravato
(*) Finna delega del Direttore Provinciale

STATUTO

ART. 1

(Denominazione - sede - durata)

1. E' costituito, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore", delle norme del Codice civile in tema di associazioni e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione "Can.Ale APS"

in memoria dei padri francescani Alessio Falanga e Canio Rienzi, in sigla "Can.Ale APS" di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione è rigorosamente apartitica e collabora con associazioni ed istituzioni che si prefiggono analoghi scopi.

3. L'Associazione ha sede legale in Fondi (LT), Via Mola di Santa Maria snc, ma potrà istituire ed eventualmente chiudere sedi secondarie o sezioni in altre città d'Italia o all'Estero mediante delibera di Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale e principalmente nel territorio della Regione Lazio.

Art. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale")

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione

nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi Associazione "Can.Ale APS" in memoria dei padri francescani Alessio Falanga e Canio Rienzi, in sigla "Can.Ale APS".

2. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci e costituisce regola fondamentale di comportamento nell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

Le eventuali controversie che potrebbero sorgere tra l'associazione e i soci e tra i soci saranno risolte da un Collegio di tre probiviri nominati dall'Assemblea. L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può

Corradine

G. Falanga

Don Basso
Don Basso
Don Basso
Don Basso

eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Il Collegio dei Probiviri dovrà essere così composto:

il Presidente del Collegio sarà il Presidente Onorario in carica, un membro del collegio dovrà essere scelto tra i soci fondatori, un altro membro dovrà essere scelto tra i soci ordinari. Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie sulla interpretazione e l'applicazione dello statuto, le controversie tra i soci e tra i soci e l'Associazione.

Se non soddisfatto dalla pronuncia dei probiviri, l'istante potrà rivolgersi al Tribunale civile.

ART. 5

(Oggetto, Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. L'Associazione si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini,

gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

3. Per le attività che l'Associazione svolgerà potrà partecipare a società e consorzi la cui missione si integri nelle finalità dell'Associazione stessa.

4. Le attività che L'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi nel settore dell'Istruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia d'istruzione, si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

FINALITA'

- Sostenere e promuovere iniziative al fine di realizzare un modello di scuola partecipativo e funzionale;

- Fondare la propria missione sulla qualità delle relazioni scuola-studente-famiglia, interagendo con la più ampia comunità civile di cui è parte;

- contribuire al rinnovamento della scuola tenendo conto dei progressi conseguiti dalla psicologia e dalla pedagogia, specialmente con attività di formazione di docenti per l'istruzione e l'educazione degli alunni portatori di handicap, di aggiornamento degli insegnanti, di orientamento scolastico e professionale, di avviamento dei giovani al lavoro con iniziative nel campo dell'istruzione superiore ed universitaria;

- affermare, difendere, tradurre in atto, con la collaborazione dei genitori e degli insegnanti, i principi di una cristiana educazione in una scuola libera e rinnovata e svolgere attività di utilità sociale nel campo della cultura, dell'arte e dello sport, della tutela dell'ambiente e dei Beni Comuni;

- stabilire un clima di dialogo e di comprensione tra generazioni;
- Diffondere nella scuola e nella società i valori della solidarietà, della pace, della vita, dello studio, della responsabilità e della famiglia;

- Promuovere la cultura in tutte le sue forme (arte, pittura, fotografia, musica, teatro, cinema e letteratura);

- educare al rispetto dei Beni Comuni quale patrimonio collettivo a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- promuovere ricerca scientifica di particolare interesse culturale, educativo e sociale;

- promuovere cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;

- promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Carlo

Alto

Alto

Alto

- adoperarsi per il collegamento del mondo dello studio con il mondo del lavoro, al fine di consentire agli studenti esperienze di inserimento nei vari settori dell'economica e del lavoro valorizzando i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento);

ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.n. 117/2017 che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Amministrazione e gestione di scuole, nelle varie articolazioni e livelli: dall'asilo nido ai diversi gradi di indirizzi di scuola primaria, secondaria ed università;

- Svolgimento di attività di formazione professionale, iniziale e continua, con corsi di formazione in proprio e/o in convenzione, anche con finanziamenti e sovvenzioni pubbliche e private, di ogni altra iniziativa di formazione professionale, anche mediante accordi di programma, protocolli di intesa e convenzioni con enti, aziende, e quanti rappresentano il mondo del lavoro;

- Valorizzazione e promozione dei prodotti enogastronomici del territorio, con particolare attenzione verso la biodiversità e le produzioni eco-sostenibili;

- Valorizzazione di laboratori didattici di pittura e fotografia, dell'audiovisivo e dell'editoria come forma di espressione artistica, di comunicazione e di diffusione;

Carlo

Spina

Ally

Lucy

- Partecipazione a progetti di interesse culturale e sociale, in partenariato o come capofila, a livello regionale, nazionale ed europeo;
- Organizzazione e gestione della formazione dei formatori;
- Gestione attività parascolastiche, post scolastiche ed extra Scolastiche;
- Partecipazione ad opere di tempo libero e di vacanza sia in Italia che all'estero, istituendo ove è necessario apposite agenzie di viaggio e turismo;
- Promozione e gestione di attività di presentazione al pubblico, in tutte le forme ritenute idonee, di mostre di pittura e fotografia, seminari, convegni, presentazione di libri, reading, rappresentazioni teatrali, laboratori, concerti ed ogni altra attività culturale;
- Promozione e partecipazione a manifestazioni e concorsi nazionali ed internazionali;
- Gestione di servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;
- riqualificare beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata o comunque resi disponibili da enti pubblici;
- gestire servizi di biblioteche, librerie, archivi documentali;
- dare supporto ad enti pubblici e privati nell'ideazione e gestione di iniziative; - attività di formazione e dell'offerta formativa di servizi educativi destinati all'istruzione e alla formazione dei giovani fino a 18 (diciotto) anni e in età avanzata;
- promozione, attivazione e gestione di Istituti Tecnici Superiori.

Carofino

G. S. b. d. e.

Ry

Er

Flu

Acery Boem?

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 di cui alle lettere:

"lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal

Calcedone

GP

AR

GR

PS

Longo

predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto
allo svolgimento di tali attività;

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte di fondi tra
i soci o pubbliche, al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui
all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti
attuativi dello stesso.

L'Associazione potrà adottare, a richiesta documentata del
beneficiario, con delibera del Consiglio direttivo, iniziative di
mutuo soccorso nei confronti di soci bisognevoli di aiuto anche
economico a ragione di eventi imprevisti.

Art. 6

(Norme sull'ordinamento interno e sul rapporto associativo)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di
democraticità, pari opportunità dei diritti di tutti gli associati,
le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono
esservi nominati.

ART. 7

(Soci - Ammissione)

Rapporto associativo

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche,
senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza
discriminazioni di alcuna natura, e le Associazioni di promozione
sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa,
intendano collaborare al raggiungimento di tali finalità.

Ceredue

G. Z. 1/1

AS

Dr

Dr

Dr

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

6. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

7. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal

Cesare

Giulio

AR

br

Paola

Antonio

Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, termine entro il quale deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

5. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Diritti e doveri degli associati

Carlo

Carlo

Carlo

Carlo

Carlo

Carlo

6. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza del Presidente dei Probiviri o di altro componente del Collegio da questi delegato.

Sono escluse le richieste di accesso aventi ad oggetto dati, notizie ed informazioni che prevedano la necessità di un'elaborazione.

7. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dal presente Statuto.

8. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

9. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali, anche con scritti ed affermazioni documentabili, di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione..

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8

(Norme sul volontariato)

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

G. St. C. C. C. C. C.

dy

ln

AcceBouw

6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

8. I Soci si articolano in diverse categorie:

- Soci Fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche e/o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

- Soci Operativi o Volontari: sono soci operativi o volontari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, e versano una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;

- Soci Sostenitori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura;

9. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Carlo

G. L. L.

Ally

Br

Ph

Acqueduto

10. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 9

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci dell'APS hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione, nei limiti di cui all'articolo 7 punto b), del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci dell'APS hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 10

(Soci fondatori)

1. Sono soci fondatori le persone, fisiche e giuridiche, che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione ed hanno gli stessi diritti di tutti gli altri soci.

ART.11

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 12

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;

- Consiglio Direttivo;

- Presidente;

- Socio creatore;

- Presidente onorario;

- Collegio dei Probiviri;

- Organo di controllo ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

- Organo di revisione ai del D.Lgs. 117/2017.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Concedere

G. I. h. h. b.

Ally

lin

Ally

Ally

ART. 13

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe se l'Associazione conta meno di 500 soci e di cinque deleghe se gli associati superano il numero di 500.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

5. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

- su richiesta di almeno un decimo dei soci;

6. In tali casi il Consiglio Direttivo, riunito dal presidente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

7. Qualora il Presidente ed il Consiglio Direttivo non provvedano alle convocazioni di competenza nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. Ove l'organo di controllo non sia stato nominato, provvede il Collegio dei Probiviri, convocato dal Presidente entro i medesimi termini. Anche in tal caso l'assemblea dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

8. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite e-mail ordinaria o pec almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

9. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

10. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Concedue

G. P. M.

AP

for

g. P. M.

Don Beer

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dal socio presente di maggiore anzianità.

12. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.14

(Assemblea ordinaria: competenze e quorum)

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

Carlo

9/11/11

Ally

Antonio

g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART.15

(Assemblea straordinaria: competenze e quorum)

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della

Caroduo

Agata

Ally

Im

FL

Are Boer

maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART.16

(Assemblea degli associati: regole di voto)

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

2. Il diritto di voto per i soci minorenni è attribuito ex lege ai soggetti investiti della potestà genitoriale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 17

(Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Il presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi. I primi membri del Consiglio Direttivo, tra i quali il presidente, sono nominati nell'atto costitutivo e durano in carica, esclusivamente per questo primo mandato, 5 (cinque) esercizi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Fatta eccezione per gli eletti al primo mandato di cui al punto 1, i Consiglieri e con essi il Presidente, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Nei termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

ART.18

(Consiglio Direttivo: regole di convocazione,
di funzionamento e di voto)

Consiglio Direttivo

9/10/18

18/10/18

18/10/18

18/10/18

18/10/18

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Per casi di particolare urgenza il termine di convocazione è ridotto a 2 (due) giorni. Non è prevista riunione del Consiglio Direttivo in seconda convocazione.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal consigliere più anziano d'età tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

G. Amato Celestino

Ally

Am

Ad

Amato

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 19

(Competenze del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

d) di nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

Caradur

Ally

Am

Ph

AmBauer

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, verbalizza le riunioni del direttivo, e svolge le mansioni ad egli delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART.20

(Cause di decadenza e sostituzione dei membri

del Consiglio Direttivo)

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste nel presente Statuto.

2. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente ovvero il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.21

(Presidente: poteri e durata in carica)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile, tra i consiglieri.

3. Fatta eccezione per il primo Presidente nominato nell'atto costitutivo, il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Nei termini per l'approvazione del bilancio

d'esercizio, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) presiedere l'Assemblea degli associati, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni vicarie spettano al consigliere più anziano d'età.

Art.22

(Cause di decadenza e sostituzione del Presidente)

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste nel presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste nel presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 23

(Socio creatore)

Il Socio creatore è colui che ha avuto l'idea dell'Associazione e a lui sono riconducibili gli sforzi fatti nell'avviare l'attività della stessa e nell'individuare i Soci Fondatori.

Il Socio Creatore avrà, di diritto, anche la carica di primo Presidente onorario.

ART. 24

(Presidente onorario)

L'Assemblea dei Soci fondatori può nominare, fra i medesimi, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.

Il Presidente onorario, la cui carica è vitalizia, non ha la rappresentanza dell'Associazione, ma può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il primo Presidente onorario sarà, di diritto, il socio creatore.

I successivi saranno nominati dall'assemblea dei soci fondatori.

Il Presidente onorario presiederà di diritto il collegio dei probiviri.

Il Presidente onorario potrà operare, inoltre, d'intesa con il Consiglio Direttivo, per la promozione di iniziative che illustrino e radichino sul territorio l'Associazione.

ART. 25

(Organo di controllo: composizione, durata
in carica e funzionamento)

1. Ove sussistano le condizioni di legge, deve essere nominato l'organo di controllo che è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, individuando il Presidente non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea nella prima seduta utile.

5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro

Carlo

G. Sabet

Ally

Ally

Ally

funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 26

(Competenze dell'organo di controllo)

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Carodura

G. B. B.

Ally

Dr

Dr

AmBauer

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27

(Organo di revisione)

1. Ove sussistano le condizioni di legge, deve essere nominato l'organo di revisione, che è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, tra cui il Presidente, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica per 3 (tre) esercizi finanziari ed è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza

Crescenzo

G. B. B.

dy

dy

Ale Boeri

del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.28

(Libri sociali e registri)

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

ART. 29

(Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio)

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'associazione può essere incrementato nel corso dell'attività da quote sociali, liberalità, donazioni, altro. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario che al momento della costituzione il patrimonio sia almeno di 15.000,00 (quindicimila) euro e può essere costituito con denaro, beni mobili o immobili.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- il prestito al tasso legale da parte dei soci;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART.30

Ceredue

Cy M's

dy

ly

Red

Adel Berens

(Bilancio di esercizio)

1. I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART.31

(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o,

Carabinieri

G. M. M.

Ally

Il

Adre B...

in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.32

(Disposizioni finali e norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Gerardo Abbate

Gerardo Abbate

Carla Amici

Carla Amici

Marcello Ciccarelli (per delega Gerardo Abbate)

Marcello Ciccarelli

Antonio Abbate (per delega Gerardo Abbate)

Antonio Abbate

Annamaria de Bonis

Annamaria de Bonis

Giovanni Sepe (per delega Fabrizio Lipa)

Giovanni Sepe

Fabrizio Lipa

Fabrizio Lipa

Giovanni Stravato

Giovanni Stravato

Raffaele Gagliardi (per delega Fabrizio Lipa)

Raffaele Gagliardi

Paolo Russo

Paolo Russo

Luigi de Bonis (per delega Fabrizio Lipa)

Fabrizio Lipa

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. DI LATINA U.T. DI LATINA

Allegato all'atto registrato il 18/06/2026
al N. 1048 Serie 3

Il Funzionario dell'Ufficio Territoriale di Latina (*)
Tommaso FOLCARELLI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]